



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



9a GIORNATA NAZIONALE DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

*La progettazione della sicurezza
nel post COVID-19:*


*Il valore dell'aggiornamento, la
centralità della responsabilità dei
professionisti, lo sviluppo di una
cultura diffusa e radicata*

***Gestione della sicurezza antincendio e
formazione dei formatori. Controlli e
manutenzioni, la qualifica dei manutentori***

***Ing. Michele MAZZARO
Dirigente Ufficio coordinamento***



Argomenti



DECRETO “CONTROLLI”

CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008”

DECRETO “GSA”

GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.



DECRETO “CONTROLLI”

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 230

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)


Ministero dell'interno

DECRETO 1° settembre 2021.

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)

Pag. 1





Decreto «Controlli»

Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008

Articolato normativo

- **art. 1:** Definizioni
- **art. 2:** Campo di applicazione
- **art. 3:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4:** Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5:** Abrogazioni
- **art. 6:** Entrata in vigore

Allegato I


Criteria generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

Allegato II

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative



Decreto «Controlli» - Articolato normativo

Art. 1: Definizioni

- Manutenzione - Tecnico manutentore qualificato – Qualifica - Controllo periodico - Sorveglianza

Art. 2: Campo di applicazione

- criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio in attuazione dell'articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

- Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l'esecuzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

Art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori


- Controlli e manutenzione di cui all'art. 3 appannaggio solo dei **tecnici manutentori qualificati**
- modalità di qualificazione stabilite nell'**allegato II**
- Qualifica di tecnico manutentore valida su tutto il territorio nazionale

Art. 5: Abrogazioni

- Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l'articolo 3 comma 1 lettera e) e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.

Art. 6: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **entro un anno** dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




Decreto «Controlli» - Definizione

Art. 1 *Definizioni*

Come si diventa tecnico manutentore qualificato? Attraverso una formazione e un esame da parte di una commissione formata da appartenenti al CNVVF

sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.




Decreto «Controlli» - Definizione

Allegato II punto 5

5. Procedure amministrative

1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 4 innanzi ad un'apposita commissione esaminatrice.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal:
 - a) Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La commissione esaminatrice ha la seguente composizione:
 - dirigente che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente;
 - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di componente;
 - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di segretario.
4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di "docenti" previste al punto 2.



Decreto «Controlli» - Campo di applicazione


Art. 2

Campo di applicazione


1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.



**SI APPLICA A TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO**




Decreto «Controlli» - Allegato I



Alcune possibili norme di riferimento

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio	UNI 11224
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI ISO 15779
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280

Tabella 1: Norme e specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

**Qualificazione
dei manutentori
di impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezza
antincendio**


1.1 Generalità

1.2 Docenti

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

1.4 Valutazione dei requisiti

1.5 Procedure amministrative



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

- ▶ responsabilità del tecnico manutentore qualificato


1.1 Generalità

-
- ▶ requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato

-
- ▶ acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso *(con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2)* e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4)

-
- ▶ esonero frequenza corso *(se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni)* e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4)

-
- ▶ indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato
-




Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.2 Docenti

► I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente.

► Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche; pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.




Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eeguire i controlli documentali
2	Eeguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eeguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eeguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eeguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eeguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II


1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 2. Conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato

Compiti/Attività	Conoscenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)	Abilità (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)	Competenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)
1	Conoscenze delle tipologie e delle caratteristiche costruttive e delle finalità di utilizzo.	Capacità di lettura dei documenti tecnici relativi all'impianto, all'attrezzatura o al sistema di sicurezza antincendio oggetto di manutenzione.	Capacità di comprensione dei documenti.
	Conoscenza dei documenti necessari: <ul style="list-style-type: none"> - disposizioni legislative e regolamenti inerenti la manutenzione; - norme tecniche applicabili; - principali contenuti dei manuali di uso e manutenzione. 	Capacità di: <ul style="list-style-type: none"> - attuare quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dalle norme tecniche, dalle procedure documentali e dalla prassi; - riconoscere i motivi per cui non è consentita la manutenzione secondo la regola dell'arte. 	Capacità di <ul style="list-style-type: none"> - valutare i documenti e segnalare eventuali anomalie; - eseguire il controllo della rispondenza della documentazione specifica di manutenzione.

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione




Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

impianti, attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro.

- Es tintoni d'incendio portatili e carrellati
- Componenti di reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
- Sistemi Sprinkler
- Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) e Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENF) e forzati (SEFFC).
- Sistemi a pressione differenziale
- Sistemi a polvere
- Sistemi a schiuma
- Sistemi spray ad acqua
- Sistemi ad aerosol condensato
- Sistemi a riduzione di ossigeno



Decreto «Controlli» - Allegato II


Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Esempio estintori

Prospetto 3. Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica e durata	Contenuto della formazione pratica e durata	Durata della formazione	
			Teorica	Pratica
Estintori d'incendio portatili e carrellati	<p>Introduzione ai regolamenti e leggi vigenti sulla manutenzione degli estintori.</p> <p>Conoscenza delle norme tecniche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualificazione delle prestazioni antincendio di un estintore (UNI EN 3/7); - gli agenti estinguenti (UNI EN 615, UNI EN 1568 parti da 1 a 4) - per la manutenzione degli estintori (UNI 9994-1) <p>Introduzione alla manutenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sopralluogo per il controllo iniziale e la presa in carico; - lo stato generale dell' estintore; - la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore; - le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore. <p>La manutenzione programmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro e gli altri documenti delle manutenzioni; - la sorveglianza; - il controllo periodico; - la manutenzione ordinaria; - la manutenzione straordinaria; - i componenti e gli accessori degli estintori.; - la sostituzione dei componenti degli estintori ed il mantenimento della conformità al prototipo omologato. <p>Richiamo dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione e regolamenti per la verifica delle apparecchiature a pressione. Principi dei regolamenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla gestione dei rifiuti.</p>	<p>Analisi sull'impiego delle macchine e delle attrezzature per effettuare le operazioni di manutenzione.</p> <p>Esecuzione di ricerca guasti e anomalie relativamente al controllo iniziale e presa in carico della manutenzione.</p> <p>Esecuzioni delle principali fasi delle attività di manutenzione specifiche per gli estintori portatili e carrellati.</p> <p>Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti dell' estintore.</p>	8 ore	4 ore



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.4 Valutazione dei requisiti

- ▶ La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze di cui al precedente punto 1.3


- ▶ La valutazione dovrà comprendere:

l'analisi del "curriculum vitae"

una prova scritta per la valutazione delle conoscenze

una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative

una prova orale



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.4 Valutazione dei requisiti

► La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova (fino a 10 punti per la valutazione del curriculum di cui al comma 2 punto a), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2 punto b), fino a 50 punti per la prova di cui al comma 2 punto c), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2 punto d)), sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova. L'esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo

► Con il superamento dell'esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di "tecnico manutentore qualificato".





DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura ordinaria (dopo l'entrata in vigore del DM)

L'esame è funzionale alla
verifica di conoscenze,
competenze e abilità
acquisite nel corso di
formazione

**CORSO DI
FORMAZIONE**

+

**ESAME: prova scritta
prova pratica
esame orale**



DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura transitoria (fino all'entrata in vigore del DM) **per coloro che svolgono già attività**

CHI

Dipendenti di ditte di manutenzione da 3 anni

Titolari di ditte unipersonali di manutenzione da 3 anni

Dipendenti di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

Resp. tecnici di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

~~CORSO DI FORMAZIONE~~

CURRICULUM
ATTESTAZIONE DI SERVIZIO

+

**ESAME: prova scritta
prova pratica
esame orale**

L'esame è funzionale alla verifica di conoscenze, competenze e abilità acquisite nell'attività pregressa svolta



DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura transitoria (fino all'entrata in vigore del DM) **per coloro che svolgono già attività con formazione certificata pregressa**

CHI

Dipendenti **certificati** di ditte di manutenzione da 3 anni

Titolari **certificati** di ditte uninom. di manutenzione da 3 anni

Dipendenti **certificati** di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

Resp. Tecnici **certificati** di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni


~~CORSO DI FORMAZIONE~~

CURRICULUM
ATTESTAZIONE DI SERVIZIO
PROGRAMMA DEL CORSO
CERTIFICAZIONE (CNVVF O ENTE ACCREDITATO)

+

ESAME: prova scritta
prova pratica
solo esame orale

L'attività svolta unitamente a **pregressa formazione** e **pregressa certificazione** da parte del CNVVF o di enti accreditati garantiscono il possesso di gran parte delle conoscenze, competenze ed abilità richieste. **L'esame prevede la sola prova orale**



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II


- ▶ procedure di rilascio della qualifica di tecnico manutentore

1.5 Procedure amministrative

-
- ▶ composizione e nomina della commissione esaminatrice

-
- ▶ modalità di presentazione delle istanze

-
- ▶ adempimenti amministrativi
-



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.5

Procedure amministrative

► procedure di rilascio della qualifica di tecnico manutentore

► composizione e nomina della commissione esaminatrice

Procedure amministrative

1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 1.3 innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal:
 - a. Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o
 - b. Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La commissione esaminatrice avrà la seguente composizione:
 - dirigente che espleta funzioni operative del C.N.VV.F., con funzione di presidente;
 - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del C.N.VV.F., con funzione di componente;
 - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F., con funzione di segretario.
4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di "docenti" previste al punto 1.1.
5. Le attività di valutazione dei requisiti devono essere trattate alla stregua delle attività di accertamento previste per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed erogate dal C.N.VV.F. ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis della Legge 31 maggio 2005, n. 89.
6. Ai componenti della commissione esaminatrice verrà corrisposto, nelle modalità già in essere, lo stesso importo previsto per i componenti delle commissioni d'esame delle attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



CIRCOLARE 6/10/2021

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

All'Ufficio centrale ispettivo

e, per conoscenza:

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco

Oggetto: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

CIRCOLARE 6/10/2021

GENERALITA'

Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall'applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all'art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008. Per disciplinare in modo uniforme l'applicazione dei contenuti dell'allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:

- I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
- II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
- III. Modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

APPENDICE I

Sommario

- 1.0 Termini e definizioni.....
- 2.0 Requisiti dei docenti.....
 - 2.1 Aggiornamento del doce
 - 2.2 Abilitazione dei docenti .
- 3.0 Individuazione dei soggetti
 - 3.1 Requisiti di natura gener
 - 3.2 Formazione a distanza ir
- 4.0 Elenco delle apparecchiature sedi di esame.....
- 5.0 Individuazione requisiti del
 - 5.1 Riconoscimento requisiti
 - 5.2 Organizzazione degli es

APPENDICE II

- 1. Estintori di incendio portatili e carrellati
 - a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
- 2. Reti idranti antincendio.....
 - a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
- 3. Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco).....
 - a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
- 4. Sistemi Sprinkler.....
 - a. Contenuto della formazione teorica 24 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 8 ore.....
- 5. Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)
 - a. Contenuto della formazione teorica 16 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 8 ore.....

MOD. ESAMI MANUTENTORI

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
- ALLA DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO

marca da bollo
 €. 16,00

Il sottoscritto _____

residente in _____

provincia _____ via - piazza _____ C.F. _____ n. civico _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

email _____ telefono _____ Documento di identità tipo _____ n° _____ (c.i., patente, altro)

rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

Essendo in possesso delle competenze, conoscenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato indicate nel prospetto I dell'allegato II al decreto relativamente a (barrare la/e voce/i di interesse):

- Estintori
- Reti di idranti
- Impianti sprinkler
- Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)
- Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)

TECNICO MANUTENTORE
 RE ANTINCENDIO



DECRETO "GSA"



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 237

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI!

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIA77A G. UFRDI 1 - 00108 ROMA

Ministero dell'interno


DECRETO 2 settembre 2021.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748).....

Pag. 42



Decreto «GSA»



“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore


Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio



Decreto «GSA» - Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.




Ai cantieri e alle attività RIR si applicano solo le disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)



GESTIONE


GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO





GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO



MISURE GESTIONALI DEL CAPITOLO S.5 DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI




GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA






GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA




dei lavoratori



GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO



1.1. Generalità

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI DI INCENDIO E SULLA STRATEGIA ANTINCENDIO ADOTTATA NEL LUOGO DI LAVORO E' UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E' UN ADEMPIMENTO DISTINTO RISPETTO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO





GESTIONE

**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA





ESTRATTO DALLA BOZZA DI DECRETO

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:


- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



GESTIONE



OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA




PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO SOLO PLANIMETRIA CON INDICAZIONI SCHEMATICHE






GESTIONE




ATTENZIONE: IL BASSO RISCHIO SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI





GESTIONE




ATTENZIONE: IL BASSO RISCHIO SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.





GESTIONE




ATTENZIONE: IL BASSO RISCHIO SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI


- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

**AGGIUNTO RISPETTO
AL DM 10/3/1998**






**IL PIANO DI EMERGENZA
DEVE INDICARE IL NUMERO
DEGLI ADDETTI (art. 2
comma 3)**



ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI




2.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre altresì considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti (es. sistema EVAC).




FORMAZIONE





FORMAZIONE



CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da **rischio alto**

a **Livello 3**

Da **rischio medio**

a **Livello 2**

Da **rischio basso**


a **Livello 1**

SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)



FORMAZIONE



METODOLOGIE DIDATTICHE

Parti teoriche



Sì:

- **in presenza,**
- **in videoconferenza** (FAD sincrona),
- **ricorso a linguaggi multimediali** che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi

NO: e-Learning

Parti pratiche




Sì: in presenza

NO: e-Learning

Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo anche nel **livello 1** (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)



FORMAZIONE




FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



da AiFOS



FORMAZIONE



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Aziende **Livello 3**

Modulo teorico: 12 ore

NEW Presenza o **videoconferenza**

Modulo pratico: 4 ore

Aggiornamento ogni 5 anni

8 ore
5 ore teoriche
3 ore pratiche

Aziende **Livello 2**

Modulo teorico: 5 ore

NEW Presenza o **videoconferenza**

Modulo pratico: 3 ore


Aggiornamento ogni 5 anni

5 ore
2 ore teoriche
3 ore pratiche


da AiFOS



FORMAZIONE




FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



da AiFOS



FORMAZIONE



**CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI ADDETTI**

IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI

ALLEGATO IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO


ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
 - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
 - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
 - c) centrali termoelettriche;
 - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 - e) impianti e laboratori nucleari;
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
 - g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
 - h) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
 - i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - j) interporti con superficie superiore a 20000 m²;
 - k) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
 - l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
 - m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
 - n) uffici con oltre 500 persone presenti;
 - o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
 - p) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
 - q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
 - r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
 - s) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.




FORMAZIONE



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

Formazione ed abilitazione dei formatori ad opera del personale del CNVVF




QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

Docenti di parte teorica e parte pratica


Docenti della sola parte teorica

Docenti della sola parte pratica



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

- **CORSI EROGATI DAL C.N.VV.F.**
- **DEFINIZIONE REQUISITI CULTURALI**
- **RICONOSCIMENTO DELLA ATTIVITA' PREGRESSA SVOLTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO**




REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)


DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**





REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE TEORICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**

Documentata esperienza ≥ 90 ore come docenti in materia antincendio in ambito teorico, al 04/10/2022


Corso di formazione tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale VVF (allegato V)

Iscrizione elenchi Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)

Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendi o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento)

PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni con ≥ 400 ore all'anno** di docenza.



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE PRATICA

Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito

Documentata esperienza
≥ 90 ore come docenti
antincendio in ambito pratico,
svolte al 04/10/2022

Corso di formazione di tipo C
per docenti pratici erogato
dal Corpo nazionale VVF
(allegato V)

Rientrare tra il personale cessato
dal servizio nel Corpo nazionale
VVF (servizio nel ruolo dei capi
reparto e dei capi squadra per
almeno 10 anni)



CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO



CORSO A

**ABILITAZIONE A DOCENZA
TEORICA E PRATICA**

60 ore di cui **16 ore** per la
parte pratica
10 moduli


Esame finale

Prova scritta
Prova orale.
Prova pratica**

***esame con solo prova pratica
per soggetti lettera c), art. 6,
comma 2*



CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO






CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO






CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO



AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO TEORICO VALGONO CORSI E SEMINARI AI SENSI DEL DM 5/8/2011



CIRCOLARE (waiting for..)

MATERIALI DIDATTICI: work in progress

GDL n. 146 del Capo del Corpo

GDL n. 149 del Capo del Corpo





Grazie per l'attenzione

